

- 10.3 Garanzia che i collegamenti stradali fra Bioggio - Gaggio - Cimo e Bioggio - Bosco Luganese rimarranno cantonali indipendentemente dal progetto d'aggregazione. Eventuali discussioni in merito andranno promosse con il nuovo Comune ma, allo stato attuale, non se ne prevede l'avvio né a corto né a medio termine.
- 10.4 Impegno affinché, richiamati i messaggi governativi 4998 e 4998a relativi alla proposta di nuova Legge d'applicazione della Legge Federale sulla Protezione dell'ambiente e riservata la decisione del Parlamento su quest'ultima proposta normativa, venga favorita l'applicazione dei disposti dell'art. 14 let. f) atti a garantire al nuovo Comune di Bioggio i vantaggi derivanti dalla sua posizione di Comune sede di un impianto di smaltimento dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque.
- 10.5 Impegno a concedere, visto l'esubero di posti pubblici protetti nel nuovo Comune, in considerazione dell'estensione del territorio e date le normative federali in materia, che nella valutazione della concessione delle esenzioni alla costruzione dei rifugi privati in caso di nuove edificazioni nel comprensorio che si estende sugli attuali territori di Bioggio e Bosco Luganese, non venga considerato il fattore distanza dal rifugio pubblico disponibile (San Maurizio). Da questa deroga è escluso il territorio dell'attuale Comune di Cimo.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo.

Art. 12 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 novembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 dicembre 2003 n. 272)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 agosto 2003 n. 5415 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola in un nuovo unico Comune denominato Comune di Collina d'Oro, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

Art. 2 Il Consiglio di Stato provvederà alle conseguenti modifiche del Decreto esecutivo concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 Al nuovo Comune è data facoltà di mantenere per tutte le elezioni e votazioni i seggi elettorali presso le sedi degli attuali Comuni.

Art. 6 I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni saranno automaticamente sciolti con la fine del terzo mese dopo l'entrata in carica del nuovo Municipio. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prenderà nel frattempo le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi del nuovo Comune dovranno con tempestività adottare un nuovo Regolamento dei dipendenti conformemente alla nuova situazione di organico.

Art. 7 Il nuovo Comune di Collina d'Oro subentra in tutti i vincoli consortili, ecc., e negli obblighi convenzionali attualmente in vigore per i Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Fino ad emanazione dei nuovi statuti è data facoltà al Consiglio di Stato di adottare le disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Il nuovo Comune subentra inoltre automaticamente nei diritti e negli obblighi dei Consorzi, la cui giurisdizione si estende unicamente ai Comuni aggregati.

Art. 8 Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvederà ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio adotterà nel frattempo i necessari provvedimenti transitori.

I vigenti ulteriori Regolamenti rimarranno in vigore nelle rispettive parti di territorio, fino ad emanazione di nuove norme o decisioni da parte del Legislativo comunale. È riservato quanto stabilito all'art. 6 del presente decreto.

Art. 9 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Art. 10 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola.

Art. 11 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 novembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 dicembre 2003 n. 273)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo

concernente il rilascio alla costituenda CEL Cerentino SA, Cerentino, della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana

(del 7 ottobre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 27 maggio 2003 n. 5396 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1),

decreta:

Art. 1 Alla costituenda Società Centrali Elettriche (CEL) Cerentino SA, Cerentino, é data la Concessione di utilizzare le acque del fiume Rovana di Bosco derivate sul territorio del Comune di Cerentino da quota 1'050.50 m.s.m. a quota 788.50 m.s.m..

Art. 2 ¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media	$Q_m = 389$	l/s
caduta lorda	$H = 262$	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000 = 1'000$	

²Questa potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione.

Art. 3 ¹Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 80 000.– (1000 kW x 80.– fr./ kW), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto é esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Art. 4 ¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 della LUA. Il concessionario é responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario é conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5 ¹La concessione é accordata per un periodo di 40 anni.

²La concessione avrà inizio con la messa in esercizio della centrale di Cerentino, ma al più tardi il 1. gennaio 2006.

³Il Cantone avrà il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1 art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni: